Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 26 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(504)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1819.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670, contenente disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670, contenente disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni, con la seguente modificazione:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« E' devoluta alla competenza del Comitato giurisdizionale centrale istituito con R. decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688, la cognizione di tutte le controversie relative a requisizioni eseguite nel Regno, durante lo stato di guerra e a causa della guerra, per quanto riguarda sia la legittimità del provvedimento, sia la determinazione del prezzo e delle indennità.

« Per il procedimento si osservano le forme e i termini prescritti dai Regi decreti 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, e 21 giugno 1941-XIX, n. 688.

« Sono eccettuate le controversie in materia di requisizione del naviglio mercantile, regolate dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — GORLA — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 8 febbraio 1943-XXI, n. 42.

Assegni al personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio collettivo continuativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1923-I, n. 31, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale impiegato in servizi collettivi continuativi (guardia alle armi, autieri, reparti d'ordine pubblico, vigilanza colonie confino), sono attribuiti gli stessi assegni dei pari grado della Milizia ordinaria in servizio permanente.

È conservata a titolo di assegno personale la differenza in più eventualmente risultante, per il personale attualmente in servizio, fra il trattamento economico già goduto e quello spettante alla data di applicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 103. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 43.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione, a favore dello Stato, da parte del Consorzio obbligatorio per la pesca nella provincia di Como.

N. 43. R. decreto 11 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del Consorzio obbligatorio per la pesca nella provincia di Como, di un'area risultata dalla demolizione di un fabbricato in comune di Varenna, adiacente all'incubatoio di Fiumelatte.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 44.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 44. R. decreto 11 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000, disposta in suo favore dalla signora Aurea Urigo Brusco, con atto pubblico in data 14 agosto 1942-XX, ai rogiti del dott. comm. Vittorio Pinnaferrà, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome della figlia Luce Bagiella Urigo e da conferirsi a turno ad uno studente delle Facoltà che costituiscono l'Università di Sassari ed unicamente ad uno degli iscritti alle Facoltà di lettere o di magistero, nel caso che dette Facoltà vengano costituite a Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 dicembre 1942-XXI.

Disposizioni relative ai trasporti di passeggeri civili e di merci su aeromobili militari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 21 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per l'aeronautica può consentire che con gli aeromobili adibiti a trasporti militari, siano effettuati, compatibilmente con le esigenze militari, anche trasporti di passeggeri civili o di merci, per conto di Amministrazioni dello Stato, di altri enti o di privati.

Art. 2.

Il nolo e le altre condizioni per il trasporto indicato nell'articolo precedente sono preventivamente determinati dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 3.

L'Amministrazione aeronautica è esonerata, relativamente alle cose e alle persone trasportate ai sensi dell'art. 1, da ogni responsabilità inerente ai rischi ordinari o di guerra.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1943-XXI
Registro n. 4 Finanze, foglio 342. — LESEN

(694)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 febbraio 1943-XXI.

Nomina del fascista Renato Ricci a consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Carlo Scorza è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Renato Ricci a consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, al posto del fascista Carlo Scorza nominato vice segretario del Partito stesso;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Renato Ricci è nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, al posto del fascista Carlo Scorza che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(643)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 febbraio 1943-XXI.

Nomina del fascista Bruno Mendini a consigliere effettivo della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale i fascisti Bruno Mendini e Edoardo Rotigliano sono stati nominati consiglieri effettivi della predetta Corporazione il primo in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e il secondo in rappresentanza degli artigiani;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Bruno Mendini a consigliere effettivo della predetta Corporazione del legno, quale rappresentante degli artigiani, al posto del fascista Edoardo Rotigliano, nominato Senatore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Bruno Mendini, consigliere effettivo della Corporazione del legno quale rappresentante del Par-

tito Nazionale Fascista, cessa da tale carica ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa quale rappresentante degli artigiani, al posto del fascista Edoardo Rotigliano che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(644)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 febbraio 1943-XXI.

Nomina del fascista Raffaello Riccardi a consigliere effettivo della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1943-XXI, con il quale il fascista Bruno Mendini cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del legno quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa in rappresentanza degli artigiani;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Raffaello Riccardi a consigliere effettivo della predetta Corporazione del legno, quale rappresentante del Partito stesso, al posto lasciato vacante dal fascista Bruno Mendini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Raffaello Riccardi è nominato consigliere effettivo della Corporazione del legno, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, al posto lasciato vacante dal fascista Bruno Mendini.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(645)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1942-XXI.

Nuove norme per l'esportazione e l'importazione di biglietti di banca in valuta albanese.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni.

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, sulla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Interministeriale 25 settembre 1939, recante norme relative alla disciplina dei traffici commerciali e valutari tra l'Italia e l'Albania;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1939-XVIII, contenente nuove norme per l'esportazione e l'importazione dei biglietti di banca italiani e di altri titoli stilati in lire;

Visto il Regio decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 733, che reca norme per la repressione della violazione delle leggi valutarie;

Vista la legge 28 luglio 1939-XVII, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro;

Decreta:

Articolo unico.

L'importo massimo dei biglietti di banca in valuta albanese, che l'art. 2, comma 2°, del decreto Interministeriale 25 settembre 1939-XVII consente di portare seco a chi dall'Italia, Possedimenti italiani e territori dell'Africa italiana si reca. anche attraverso altri Paesi, in Albania e a chi dall'Albania, anche attraverso altri Paesi, si reca in Italia, Possedimenti italiani e territori dell'Africa italiana, è elevato a franchi albanesi 80.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per gli scambi e per le valute: RICCARDI

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Il Ministro per l'Africa Italiana: TERUZZI

Il Ministro per la grazia e giustizia: GRANDI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI

(646)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1943-XXI.

Determinazione dei tipi e delle qualità di seme bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna 1944.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1158, modificato col R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623;

Sentita la Commissione di cui all'art. 8 del citato Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1944, gli stabilimenti di produzione e vendita del seme bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

a) *Razze gialle pure* - 1° giallo pure indigeno cinturato.

b) *Incroci a bozzolo giallo* - 1° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo cinturato; 2° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo sferico; 3° bigiallo chinese femmina gialla cinturata × maschio oro chinese; 4° bigiallo chinese femmina gialla sferica × maschio oro chinese; 5° incrocio chinese femmina bianca × ma-

schio giallo sferico; 6° incrocio chinese femmina bianca x maschio giallo cinturato.

c) *Razze pure a bozzolo bianco* - 1° Adrianopoli.

d) *Incroci a bozzolo bianco* - 1° bianchi indigeni (Novi A.XV - Italia 1937 I.R.37) x bianco chinese, con preferenza per i tipi a bozzolo sviluppato.

Art. 2.

Ragguagliata a 100 la produzione totale del seme bachi, per ognuno degli anzidetti tipi e qualità la produzione dovrà essere delle seguenti percentuali:

a) 1° - 6,50 %; *b*) 1° - 54 %; 2° - 16 %; 3° - 13,50 %; 4° - 6,97 %; 5° - 0,25 %; 6° - 0,50 %; *c*) 1° e *d*) 1°, complessivamente, 2,28 %.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione, qualitativa e quantitativa, percentuale fra le varie ditte produttrici ed indicherà a ciascuna di esse la quota proporzionale dei tipi prescritti, che è tenuta a produrre in rapporto alla sua produzione totale dell'annata, dandone comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della particolare sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, le Regie stazioni bacologiche di Ascoli Piceno e di Padova, incaricate del servizio di vigilanza per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia delle denuncie trasmesse alla autorità giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(695)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Germania.

Addì 3 febbraio 1943 ha avuto luogo in Berlino lo scambio delle ratifiche del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia ed il Reich germanico, firmato in Roma il 12 giugno 1942.

Detto Trattato ha avuto esecuzione nel Regno con la legge 18 ottobre 1942, n. 1344. Giusta l'art. 37 del Trattato, questo entra in vigore il trentesimo giorno dallo scambio delle ratifiche.

(684)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Arezzo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 18 febbraio 1943-XXI, il dott. Gino Brizzolari è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Arezzo.

(666)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Macerata

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 16 febbraio 1943-XXI, il dott. Onofrio De Carolis è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Macerata.

(669)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Ancona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 16 febbraio 1943-XXI, il dott. Angelo Colini è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Ancona.

(670)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 febbraio 1943-XXI - N. 38

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,90
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,35
Id. 5 % (1935)	88,725
Redimib. 3,50 % (1934)	78,70
Id. 5 % (1936)	94,075
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	99,475
Id. 5 % (1949)	92,775
Id. 5 % (15-2-50)	92,425
Id. 5 % (15-9-50)	92,20
Id. 5 % (15-4-51)	92,25

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, concernenti il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Considerata la necessità di ammettere al trasporto anche l'isobutano, l'acido solfidrico e l'etere metilvinilico;

Ritenuta l'opportunità di portare a 15 Kg/cm^2 la pressione massima di carica, riferita alla temperatura di 15° C., dell'acetilene disciolto in acetone, analogamente a quanto è stabilito da quasi tutti gli Stati europei e dai principali Stati estraeuropei, col che, mentre si raggiunge un più elevato coefficiente di sicurezza nell'uso delle bombole, non si arreca praticamente nessun aggravio alle Ditte o Società interessate in quanto esse generalmente limitano in pratica la pressione massima di carica a 15 Kg/cm^2 o poco più, riferita alla temperatura di 15° C;

Ritenuta inoltre l'opportunità di precisare alcuni dati relativi ai gas precedentemente ammessi;

Riconosciuta la necessità di autorizzare per i gas liquefatti o disciolti sotto pressione, per i quali è prescritta una pressione di prova non superiore a 30 Kg/cm^2, l'impiego di recipienti di capacità singola fino a 800 litri e di ammettere per gli stessi gas anche recipienti costruiti con lamiere di acciaio unite fra loro con saldature per fusione;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, dispongo quanto appresso:

PARTE PRIMA

I. — Le pressioni di carica e il grado di riempimento di cui all'art. 12 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 e alla 2ª serie di norme integrative (circolare 7 settembre 1933-XI, n. 19216), restano stabiliti come appresso:

a) le massime pressioni effettive di carica ammesse per i recipienti destinati a contenere *gas compressi*, riferite alla temperatura di 15° C., sono le seguenti:

Gas d'acqua e gas misto (gas d'olio con non più del 30 % di acetilene)	Kg/cm^2	10
Anidride carbonica	»	20
Gas d'olio (gas ricco)	»	125
Ossigeno, azoto, aria, idrogeno, gas illuminante, protocarburo d'idrogeno (grisou, metano (1)), gas rari, ossido di carbonio, fluoruro di boro	»	200

b) Il massimo riempimento ammesso per i *gas liquefatti* in relazione alla capacità dei recipienti è il seguente:

Etilene	1 Kg.	per litri	3,50	di capacità
Etano	»	»	3,30	»
Gas d'olio liquefatto, Gas Z (gas d'olio liquefatto la cui pressione a 50° C. non superi 26 Kg/cm^2)	1	»	2,50	»
Propano	1	»	2,35	»
Propilene	1	»	2,25	»
Isobutano	1	»	2,05	»
Butano	1	»	1,92	»
Ammoniaca	1	»	1,88	»
Butadiene	1	»	1,85	»
Acido cianidrico liquido non assorbito da materie porose	1	»	1,80	»
Metilammina, etilammina, acido cloridrico anidro	1	»	1,70	»
Etere metilico	1	»	1,65	»
Acido solfidrico, etere metilvinilico	1	»	1,50	»
Acetaldeide liquida	1	»	1,42	»
Anidride carbonica, protossido d'azoto, T gas (miscuglio di ossido di etilene e di anidride carbonica la cui pressione a 50° C. non superi 14 kg/cm^2)	1 Kg.	per litri	1,34	di capacità
Ossido di etilene	1	»	1,30	»
Cloruro di vinile	1	»	1,26	»
Cloruro di metile, cloruro di etile	1	»	1,25	»
Diclorodifluorometano (« Freon » o « F 12 »)	1	»	0,89	»
Cloro, tetrossido di azoto, ossicloruro di carbonio (fosgene), anidride solforosa	1	»	0,80	»
Bromuro di metile	1	»	0,70	»

La pressione massima di carica ammessa per l'acetilene disciolto in acetone assorbito in materie porose, riferita alla temperatura di 15° C., è di 15 Kg/cm^2.

La concentrazione massima ammessa per l'ammoniaca disciolta in acqua sotto pressione è del 50 % in peso di ammoniaca ed il massimo riempimento ammesso in relazione alla capacità dei recipienti è:

a partire dal 30 % fino al 40 % in peso di ammoniaca	1 Kg. di liquido per litri 1,25 di capacità;
a partire da oltre il 40 % fino al 50 % in peso di ammoniaca	1 Kg. di liquido per litri 1,30 di capacità.

N. B. — Il butano e il propano commerciali, per essere ammessi al trasporto, devono presentare, alla temperatura di 50° C., una tensione di vapore non superiore rispettivamente a 6 Kg/cm^2 e a 20 Kg/cm^2.

II. — Le pressioni alle quali devono essere effettuate le prove idrauliche dei recipienti, a seconda della loro destinazione, di cui all'art. 14 del regolamento e alla 2ª serie di norme integrative (Circolare 7 settembre 1933-XI, n. 19216), restano stabilite come appresso:

a) per i *gas compressi*, pari a una volta e mezza la pressione massima di carica e in ogni caso almeno di 5 Kg/cm^2 superiore a quest'ultima;

b) per i *gas liquefatti o disciolti*, le seguenti:

Anidride carbonica, protossido di azoto, gas d'olio liquefatto (la cui pressione a 50° C. non superi quella dell'anidride carbonica)	Kg.	cm^2	250
Etilene	»	»	225
Acido cloridrico anidro, etano	»	»	120
Acido cianidrico liquido non assorbito da materie porose	»	»	100
Acido solfidrico	»	»	54
Gas Z (gas d'olio liquefatto la cui pressione a 50° C. non superi 26 Kg/cm^2)	»	»	40
Propilene	»	»	35
Ammoniaca, cloro, propano	»	»	30
Tetrossido di azoto, T gas (miscuglio di ossido di etilene e di anidride carbonica la cui pressione a 50° C. non superi 14 Kg/cm^2)	»	»	22
Diclorodifluorometano (« Freon » o « F 12 »)	»	»	17
Cloruro di metile, etere metilico	»	»	16
Ossicloruro di carbonio (fosgene)	»	»	15
Metilammina	»	»	14
Anidride solforosa, isobutano	»	»	12
Cloruro di vinile, butano	»	»	11
Cloruro di etile, etilammina, ossido di etilene, butadiene, bromuro di metile, acetaldeide liquida, etere metilvinilico	»	»	10
Ammoniaca disciolta in acqua sotto pressione:			
a partire dal 30 % fino al 40 % in peso di ammoniaca	»	»	8
a partire da oltre il 40 % fino al 50 % in peso di ammoniaca	»	»	12
Acetilene disciolto in acetone assorbito in materie porose	»	»	60

III. — Circa gli accessori di cui all'art. 16 del Regolamento, per i recipienti destinati a contenere fluoruro di boro non sono

(1) Il metano commerciale deve soddisfare alle condizioni di cui al decreto del Ministero delle corporazioni in data 25 ottobre 1941-XIX.

ammesse valvole di rame, e per i recipienti destinati a contenere ossigeno od altri gas ossidanti le eventuali guarnizioni delle valvole devono essere esclusivamente di fibra o di gomma indurita (ebanite).

IV. — Per le divisioni in gruppi di cui all'art. 17 del Regolamento, sono da aggiungere ai gas ivi nominati, i seguenti: cloruro di metile, cloruro di etile, etilene, gas Z, propilene, propano, butano, cloruro di vinile, ossido di etilene, butadiene, acido cianidrico liquido non assorbito da materie porose, acetaldeide liquida, isobutano, acido solfidrico e etere metilvinilico che vanno compresi nel I gruppo; T gas, bromuro di metile e diclorodifluorometano che vanno compresi nel II gruppo; fluoruro di boro e acido cloridrico anidro che vanno compresi nel IV gruppo.

Circa poi le caratteristiche dei raccordi di cui al detto art. 17 è anche ammessa, per le bombole da impiegare sugli autoveicoli per contenere metano od altri gas carburanti ad una pressione di carica non superiore a 200 Kg/cm², che l'attacco delle valvole ai tubi di riempimento e vuotamento sia fatto esclusivamente con morsetto a pressione da stringere a mano per mezzo di maniglia.

Quando all'attacco si provveda in tal modo, il raccordo filettato deve essere soppresso e la valvola dovrà rispettare le disposizioni di unificazione che verranno emanate dall'U.N.I. in argomento e frattanto devono essere approvate in sede di approvazione delle apparecchiature a metano per gli autoveicoli.

V. — La 16ª Serie di norme integrative al Regolamento approvato con Decreto Ministeriale 1925 (Circolare del 29 luglio 1941-XIX n. 24590) viene completata come appresso:

A parziale modifica e completamento degli articoli 18, 19 e 32 del Regolamento approvato con D. M. del 12 settembre 1925:

1) E' soppressa la prescrizione di cui all'art. 18 del Regolamento approvato col D. M. 12 settembre 1925 relativa all'obbligo di apporre il nome del gas, che il recipiente è destinato a contenere, a vernice sull'ogiva del recipiente oppure impresso su targhetta metallica saldata a stagno.

2) Il testo dell'art. 19 è lievemente modificato come segue:

Il collaudatore, per attestare che i recipienti di cui alla linea prima dell'art. 10 corrispondono alle condizioni di cui sopra, punzonerà questi col timbro qui sotto riprodotto, costituito dallo stemma d'Italia, alto mm. 8 e largo 6, curando però che, in precedenza, siano state punzonate dal fabbricante sul recipiente stesso le seguenti indicazioni:

a) nome del fabbricante o sigla di questo se notoriamente conosciuto;

b) numero d'ordine di fabbricazione;

c) nome commerciale del gas che il recipiente è destinato a contenere, in tutte lettere;

d) capacità dei recipienti in litri;

e) pressione massima di carica in Kg./cm² per i gas compressi e per l'acetilene disciolto in acetone assorbito in materie porose; peso massimo di carica in Kg. pei gas liquefatti; concentrazione massima in per cento e peso massimo di carica in Kg. per l'ammoniaca disciolta nell'acqua;

f) peso del recipiente vuoto in Kg. e separatamente quello della valvola e del cappellotto; per i recipienti da soluzione di acetilene, compreso quello della materia porosa e della quantità normale di solvente;

g) giorno, mese od anno del collaudo;

h) i recipienti per acido cianidrico liquido non assorbito da materie porose, oltre alle indicazioni di cui sopra, devono portare l'indicazione della data dell'ultimo riempimento. Tra questa data e quella in cui si effettua il trasporto deve intercorrere non più di un anno.

Le punzonature devono essere chiaramente leggibili, ma non eccessivamente profonde, quelle sub a), b), c) devono avere l'altezza di mm. 10, quelle sub d), e), f) di mm. 7 e quella sub g), ed h) di mm. 5.

Esse devono trovar posto tutte nella parte ove più spesse sono le pareti del recipiente e precisamente, per le ordinarie bombole, nei pressi del collare di apposizione del cappellotto.

Ogni altra eventuale iscrizione dovrà essere punzonata o perforata in apposita targhetta metallica saldata sul recipiente esclusivamente con saldatura a stagno.

Le norme di punzonatura sopra indicate devono essere osservate anche pei recipienti di grande capacità in quanto siano applicabili;

3) Viene apposta la seguente aggiunta alla dizione dell'art. 32:

I gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione in solventi diversi dall'acqua, devono essere preventivamente ben essiccati prima di procedere al riempimento dei recipienti destinati a contenerli.

I recipienti destinati a contenere i gas suddetti devono essere bene essiccati quando vengono riempiti per la prima volta e dopo ogni volta che essi sono stati sottoposti alla prova idraulica di revisione periodica.

Spetta alle ditte produttrici dei gas suddetti l'approntamento dell'attrezzatura necessaria per l'essiccazione di cui sopra.

VI. — Circa le operazioni delle revisioni periodiche di cui all'art. 21 del Regolamento, nelle revisioni periodiche dei recipienti verniciati destinati a contenere gas butano e gas propano liquefatti commerciali può essere omessa la determinazione della nuova tara e, soltanto per i recipienti di capacità non superiore a 10 litri, è consentito di non effettuare la visita interna.

VII. — Per le revisioni periodiche di cui all'art. 25 del Regolamento vanno revisionati ogni due anni i recipienti destinati a contenere i gas seguenti: fluoruro di boro, cloro, tetrossido di azoto, anidride solforosa, ossicloruro di carbonio (fosgene), acido cloridrico anidro, acido cianidrico liquido non assorbito da materie porose ed acido solfidrico; vanno invece revisionati ogni cinque anni i recipienti destinati a contenere tutti gli altri gas compressi liquefatti o disciolti sotto pressione ammessi al trasporto, ad eccezione dei recipienti destinati a contenere l'acetilene disciolto in acetone per i quali la revisione va fatta ogni 10 anni.

VIII. — Nell'ultimo comma del punto 6) della 1ª serie di norme integrative al regolamento 12 settembre 1925 emanata con circolare 1º ottobre 1931-IX, n. 19333, deve essere soppressa la frase: «come è indicato per gli accessori dei recipienti (art. 18)».

PARTE SECONDA

IX. — E' ammessa la costruzione di recipienti di capacità singola fino a 800 litri destinati a contenere gas liquefatti o disciolti sotto pressione, per i quali è prescritta una pressione di prova non superiore a 30 Kg/cm², purchè rispondano a tutte le prescrizioni costruttive del regolamento in vigore, e, se di capacità maggiore di 80 litri, siano muniti di cerchi di rotolamento, o facciano parte di casse mobili conformi alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione delle F. S.

X. — I recipienti di cui al punto IX possono essere costruiti anche con lamiere di acciaio unite tra loro con saldature per fusione, aventi i fondi collegati senza rientranze al corpo cilindrico, e cioè con zona ispezionabile dall'interno del recipiente, subordinatamente però all'osservanza delle seguenti condizioni, a seconda che trattisi di recipienti di capacità non superiore a 30 litri e costruiti con lamiere di piccolo spessore (bidoni), oppure di recipienti di capacità superiore a 30 litri e fino a 800 litri.

CATEGORIA A

Recipienti saldati di capacità non superiore a 30 litri e costruiti con lamiere di piccolo spessore (bidoni).

1º) I recipienti devono soddisfare a tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive norme integrative in quanto non siano in contrasto con le seguenti;

2º) I recipienti devono avere lunghezza (escluso il cappellotto) non maggiore di 6 volte il diametro;

3º) L'acciaio impiegato nella costruzione del recipiente deve essere esclusivamente della qualità extradolce, o dolce, o semiduro ricotto.

4º) Per l'esecuzione della saldatura deve essere impiegata maestranza riconosciuta idonea. Il riscontro dei certificati o documenti della idoneità della maestranza sarà fatto a cura dell'Ente cui compete il collaudo dei recipienti.

5º) Lo spessore delle lamiere deve essere tale che sotto la pressione della prova idraulica di cui al seguente punto 7º)

il cimento massimo unitario non superi i 2/3 del rispettivo limite di snervamento.

6°) Le saldature devono essere fatte in modo che la loro resistenza alla trazione non sia inferiore al valore minimo occorrente per la lamiera di minore spessore del giunto.

7°) La prova idraulica, agli effetti delle presenti norme, deve essere effettuata ad una pressione incrementata di 5 Kg/cm² sopra quella prescritta dalle disposizioni vigenti (pressione normale).

Nel caso dell'anidride solforosa e del fosgene, la pressione di prova normale, agli effetti delle presenti norme, deve essere di 20 Kg/cm².

8°) I recipienti sono esenti dalla verifica degli spessori delle pareti e dei fondi e dall'accertamento delle caratteristiche meccaniche del materiale col quale sono costruiti, di cui ai punti 6° e 7° dell'art. 11 del regolamento approvato col decreto Ministeriale 12 settembre 1925, non che dalla verifica diretta della resistenza delle saldature. In luogo di tali verifiche e accertamenti, un recipiente per ogni lotto di 100 recipienti fabbricati con lamiere aventi le stesse caratteristiche e per la frazione residua, scelto dal collaudatore a suo esclusivo giudizio, dovrà essere sottoposto a prova idraulica spinta fino alla rottura. Questa non dovrà avvenire prima che sia raggiunta una pressione effettiva pari a 2,3 volte la pressione della prova idraulica di cui al precedente punto 7°), e, in ogni caso, non minore di 50 Kg/cm². La rottura dovrà avvenire senza distacco di parti, nè proiezioni di schegge. La dilatazione del recipiente misurata sul diametro ortogonale a *quello della rottura*, se questa avviene longitudinalmente, o, negli altri casi, su quello massimo, dovrà risultare non minore del 9 %.

La pressione di prova normale, quella incrementata e quella di rottura sono riportate per i singoli gas nel seguente prospetto:

NOME DEL GAS	Pressione di prova normale Kg/cm²	Pressione di prova incrementata Kg/cm²	Pressione idraulica di rottura ≥ Kg/cm²
Acetaldeide liquida, bromuro di metile, butadiene, cloruro di etile, etilammina, ossido di etilene, etere metilvinilico . . .	10	15	50
Butano puro e commerciale, cloruro di vinile	11	16	50
Isobutano	12	17	50
Metilammina	14	19	50
Cloruro di metile, etere metilico	16	21	50
Diclorodifluorometano (Freon) . .	17	22	51
Ossicloruro di carbonio (Fosgene), anidride solforosa	20	25	58
Tetrossido di azoto, T gas . . .	22	27	61
Propano puro e commerciale, cloro, ammoniaca liquefatta. .	30	35	81
Ammoniaca disciolta in acqua sotto pressione:			
a partire dal 30% sino al 40% in peso di ammoniaca . . .	8	13	50
a partire da oltre il 40 % fino al 50 % in peso di ammoniaca	12	17	50

In caso di risultato sfavorevole della suddetta prova è ammessa la ripetizione della prova stessa su due altri recipienti dello stesso lotto. Se in questa seconda prova si ottiene risultato sfavorevole anche su un solo di questi due recipienti, l'intero lotto deve essere rifiutato e i singoli recipienti resi inservibili.

9°) La punzonatura di cui all'art. 19 del regolamento sopra citato deve essere eseguita esclusivamente su una zona del bocchino, che deve perciò avere la necessaria lunghezza.

10°) Per facilitare l'ispezionabilità interna dei recipienti, il bocchino deve avere un diametro interno non inferiore a mm. 21.

Per il serraggio della valvola, il bocchino deve essere munito di due facce piane parallele atte a contenere la chiave di contrasto al serraggio.

11°) La prova idraulica *da effettuare in occasione della revisione periodica* deve essere fatta alla pressione di prova normale indicata nel prospetto riportato al precedente punto 8°).

CATEGORIA *B*

Recipienti saldati di capacità superiore a 30 litri e fino a 800 litri.

1°) I recipienti devono soddisfare a tutte le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 in quanto non siano in contrasto con le seguenti.

2°) Le lamiere usate nella costruzione dei recipienti devono essere di qualità riconosciuta saldabile; il metallo d'apporto deve essere di qualità appropriata ai tipi di acciaio delle lamiere da collegare; per l'esecuzione della saldatura deve essere impiegata maestranza riconosciuta idonea.

Il riconoscimento della saldabilità della lamiera, della idoneità del metallo d'apporto e il riscontro dei certificati o documenti della idoneità della maestranza sarà fatto a cura dell'Ente a cui compete il collaudo dei recipienti.

3°) Lo spessore delle lamiere deve essere tale che, sotto la pressione della prova idraulica di cui al seguente punto 4°), il cimento massimo unitario non sia superiore a 2/3 del rispettivo limite di snervamento.

4°) La pressione della prova idraulica di collaudo e della prova idraulica da effettuare in occasione della revisione periodica deve essere quella indicata come pressione di prova normale nel prospetto riportato al punto 8°) per i recipienti saldati della categoria *A*.

5°) Le saldature devono essere fatte in modo che la loro resistenza alla trazione non sia inferiore al valore minimo occorrente per la lamiera di minore spessore del giunto.

6°) Sono ammesse soltanto saldature del tipo testa a testa.

Ove le due lamiere costituenti il giunto avessero spessore diverso, nella sezione normale del giunto stesso le mezzerie delle due lamiere devono risultare coincidenti.

Nel caso di saldature con preparazione a V è prescritta la ripresa a rovescio e nel caso di saldature con preparazione a X è prescritta la ripresa al vertice dopo che è stata eseguita da una parte sola.

7°) In un recipiente per ogni gruppo di 100 recipienti fabbricati con lamiere aventi le stesse caratteristiche e per la frazione residua, scelto dal collaudatore a suo esclusivo giudizio, deve essere fatta una verifica diretta della resistenza delle saldature. A tale uopo, ad una delle estremità di ciascuno dei recipienti scelti, il collaudatore farà tagliare un anello che comprenda la saldatura di uno dei fondi al corpo cilindrico e parte dell'eventuale saldatura longitudinale.

Da detta striscia saranno ricavate, ortogonalmente ai rispettivi cordoni di saldatura, le seguenti provette:

per la saldatura longitudinale:
N. 1 provetta per prova di trazione;
» 1 provetta per prova di piegamento;
» 2 provette per prove di resilienza.

per la saldatura trasversale:
N. 1 provetta per prova di trazione;
» 2 provette per prove di resilienza.

Le provette per la verifica della saldatura longitudinale devono essere confezionate nel modo e dare i risultati qui sotto indicati.

La provetta *per la prova di trazione* dovrà conservare integro il cordone di saldatura nella sua zona centrale; dovrà avere sezione possibilmente quadrata; la larghezza del tratto utile non dovrà però essere inferiore a 1/3 dello spessore della lamiera, mentre la sua lunghezza dovrà essere uguale a 5 volte lo spessore. E' consentito il raddrizzamento delle due estremità. Sottoposta la provetta a trazione, il limite di snervamento, riferito alle dimensioni della lamiera, dovrà risultare non inferiore a 3/2 del cimento massimo unitario del recipiente nella zona e nel senso in cui la provetta è stata ricavata, calcolando detto cimento in base alla pressione di prova normale indicata nel prospetto riportato al punto 8°) per i recipienti saldati della categoria *A*. Inoltre la rottura dovrà avvenire nettamente fuori della saldatura.

La provetta *per la prova di piegamento* dovrà conservare integro nella sua zona centrale il cordone esterno di saldatura e lo spessore della lamiera; dovrà avere larghezza almeno uguale a due volte lo spessore stesso; i bordi della

sua faccia convessa dovranno essere arrotondati con raggio non maggiore di 1/3 dello spessore. La provetta dovrà potersi piegare ad U, sottoponendo a tensione la sua faccia convessa, senza lesioni fino a raggiungere una luce libera interna non maggiore di 8 volte lo spessore della lamiera.

Le due provette *per la prova di resilienza* dovranno essere del tipo Mesnager, essere ricavate nella zona mediana dello spessore ed avere l'intaglio normale alla superficie della lamiera. In una provetta detto intaglio dovrà risultare lungo la bisettrice della V o della X e nell'altra al confine tra il cordone di saldatura e il metallo base. Sottoposte le provette alla prova di resilienza, questa dovrà risultare in entrambe non inferiore al valore minimo occorrente per il metallo base.

Le provette *per la verifica della saldatura trasversale* devono essere confezionate nel modo e dare i risultati qui sotto indicati.

La provetta *per la prova di trazione* dovrà contenere nella sua parte centrale la zona apportata e nel tratto utile dovrà avere forma cilindrica di diametro pressochè uguale al più piccolo degli spessori delle lamiere costituenti il giunto e lunghezza non minore di 100 mm.

Sottoposta la provetta a trazione, il limite di snervamento dovrà risultare non inferiore a 3/2 del cimento massimo unitario del recipiente nella zona e nel senso in cui la provetta è stata ricavata, calcolando detto cimento in base alla pressione di prova normale indicata nel prospetto riportato al punto 8°) per i recipienti saldati della categoria *A*. Inoltre la rottura dovrà avvenire nettamente fuori della saldatura.

Le due provette *per la prova di resilienza* dovranno essere del tipo Mesnager, essere ricavate nella zona mediana del giunto ed avere l'intaglio nella stessa posizione indicata per analoga prova sulla saldatura longitudinale. Sottoposte le provette alla prova di resilienza, questa dovrà risultare in entrambe non inferiore al valore minimo occorrente per la lamiera di minore spessore.

In caso di risultato sfavorevole di una qualunque delle prove meccaniche di cui sopra è ammessa la ripetizione sullo stesso recipiente, o su altro recipiente dello stesso lotto, di tutta la serie di prove meccaniche relativa alla specie di giunto saldato per la quale si è avuto il suddetto risultato sfavorevole.

Se in questa seconda serie di prove si ottiene risultato sfavorevole anche in una sola delle prove di cui trattasi, l'intero lotto deve essere rifiutato e i singoli recipienti resi inservibili per l'uso a cui erano destinati.

8°) Un secondo recipiente, scelto dal collaudatore a suo esclusivo giudizio da ciascuno dei lotti formati come al primo capoverso del punto precedente deve essere sottoposto a prova idraulica spinta fino alla rottura.

Questa non deve avvenire prima che sia raggiunta una pressione effettiva pari a 2,3 volte la pressione di prova normale indicata nel prospetto riportato al punto 8°) per i recipienti saldati della categoria *A* e, in ogni caso, non minore di 50 Kg/cm². La rottura deve avvenire senza distacco di parti, nè proiezione di schegge.

In caso di risultato sfavorevole della prova suddetta è ammessa la ripetizione della prova stessa su un altro recipiente dello stesso lotto.

Se in questa seconda prova si ottiene risultato sfavorevole, l'intero lotto deve essere rifiutato e i singoli recipienti resi inservibili per l'uso a cui erano destinati.

Se i recipienti sono muniti di cerchi di rotolamento, questi, nel recipiente sottoposto alla prova di rottura, devono essere tolti d'opera.

PARTE TERZA

In conseguenza delle norme emanate con la presente circolare vengono abrogate le seguenti serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 25 settembre 1925:

2ª serie emanata con circ.	7 settembre	1933-XI	n.	19216
3ª » »	12 luglio	1935-XIII	»	13064
5ª » »	27 aprile	1937-XV	»	7816
6ª » »	4 giugno	1938-XVI	»	12280
8ª » »	23 dicembre	1938-XVII	»	26712
10ª » »	22 agosto	1939-XVII	»	23964
11ª » »	16 maggio	1940-XVIII	»	15094
12ª » »	19 luglio	1940-XVIII	»	20366
13ª serie emanata con circ.	19 luglio	1940-XVIII	n.	20367
14ª » »	17 dicembre	1940-XIX	»	35066
15ª » »	8 maggio	1941-XIX	»	16048
16ª » »	29 luglio	1941-XIX	»	24590
17ª » »	13 dicembre	1941-XX	»	6874

in quanto le disposizioni in esse contenute sono conglobate nella presente 18ª Serie di norme integrative al regolamento suddetto.

Il Ministro: HOST VENTURI

(619)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Tibiletti Giuseppe già esercente in Varese.

Tali marchi recavano il n. 34 VA.

(685)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cappellini Guido già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 66.

(686)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento degli organi amministrativi delle Casse comunali di credito agrario di Aritzo (Nuoro) e Quartu Sant'Elena (Cagliari) e assunzione della gestione del patrimonio delle medesime da parte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Aritzo (Nuoro) e di Quartu Sant'Elena (Cagliari) non possono utilmente funzionare;

Dispone:

I Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Aritzo (Nuoro) e di Quartu Sant'Elena (Cagliari) sono sciolti e la gestione del patrimonio delle Casse stesse è affidata all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(549)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 20 posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo delle Segreterie universitarie (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038, sull'ordinamento delle Segreterie universitarie, e particolarmente gli articoli 10 e 14 della legge medesima;

Vista l'ordinanza Ministeriale in data 2 aprile 1938-XVI, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938-XVI, registro 10, foglio 82, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale p. I, n. 19, del 10 maggio detto anno, con la quale vennero stabilite le modalità dei concorsi interni a posti vacanti nei ruoli del personale delle Segreterie universitarie;

Visto il R. decreto 5 settembre 1942-XX, n. 1177, contenente norme che adeguano ai concorsi interni per le Segreterie universitarie le disposizioni contenute nel R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Veduta la nota n. 1649/54213/2-9/1.3.1. in data 6 dicembre 1942-XXI, con la quale la Presidenza del Consiglio consente a che siano banditi i concorsi interni di cui all'art. 10 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) delle Segreterie universitarie.

Art. 2

Al suddetto concorso potranno partecipare coloro che abbiano esercitato, a qualsiasi titolo, presso le Regie università e i Regi istituti universitari, funzioni inerenti ai posti anzidetti per almeno un triennio alla data del 16 aprile 1937-XV (Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317) e che siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico marittime, oppure di altro titolo accademico ad esse lauree equipollente.

Agli effetti del comma precedente non costituisce interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del DUCE 6 dicembre 1935-XIV.

Per l'ammissione al suddetto concorso si prescinde del limite di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine universitario) entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che si trovino nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno facoltà di presentare, nel termine di 75 giorni dalla data sopraindicata, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza dei termini di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità e del loro preciso recapito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal rettore o direttore competente, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui alla prima parte del 1° comma del precedente art. 2. In tale certificato dovrà essere chiaramente indicato in quale data ed a quale titolo l'aspirante venne assunto in servizio presso l'Università;

2) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, attestante l'appartenenza del concorrente al P.N.F. con la indicazione della data di iscrizione. Da tale certificato dovrà risultare, altresì, il possesso della tessera per l'anno in corso. Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione, l'attestazione che l'iscrizione stessa è stata ininterrotta e tuttora perdura. Il certificato dovrà essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un componente del Direttorio nazionale del P.N.F.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

3) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 1° marzo 1939-XVII;

4) originale del diploma di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

6) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare la idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo Regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, relativo all'ultimo triennio;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18, o come legionari fiumani, o nelle operazioni belliche in A. O., o in servizio militare non isolato all'estero o nella guerra attuale, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa, attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, o in quella attuale, proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

10) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal rettore o direttore;

11) stato di famiglia;

12) certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da presentarsi soltanto dai concorrenti coniugati, dal quale risulti se essi abbiano, oppure no, contratto matrimonio con persona straniera; e, nell'affermativa, se abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da presentarsi, in aggiunta al documento

di cui al n. 11), dai concorrenti che siano soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

14) brevetto di ferito per la causa fascista o brevetto della Marcia su Roma, da presentarsi dai concorrenti feriti per la causa fascista e da quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli invalidi di guerra (ed equiparati) o per la causa fascista, gli orfani e congiunti di caduti in guerra (ed equiparati) o per la causa fascista, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

15) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai nn. 2, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Art. 7.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una orale, che avranno luogo in Roma

I. — Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su una prova di carattere pratico, concernente i servizi dell'Amministrazione universitaria.

II. — La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto corporativo;

b) economia politica corporativa e scienza delle finanze;

c) statistica metodologica e demografia;

d) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) legislazione concernente l'ordinamento dell'istruzione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale e nell'albo del Ministero stesso.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo.

Art. 8.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte, la formazione delle grduatorie, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 della citata ordinanza Ministeriale 2 aprile 1938-XVI.

La graduatoria del concorso, da approvarsi con decreto Ministeriale, verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

A favore dei richiamati alle armi si osserveranno le disposizioni di cui al citato R. decreto 5 settembre 1942-XX, n. 1177.

A tal uopo, fermo restando il numero dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto, vengono accantonati altri dieci posti a favore degli aspiranti trovantisi in servizio militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: BOTTAI

(659)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 15 posti di vice ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria delle Segreterie universitarie

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038, sull'ordinamento delle Segreterie universitarie, e particolarmente gli articoli 10 e 14 della legge medesima;

Vista l'ordinanza Ministeriale in data 2 aprile 1938-XVI, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938-XVI, registro 10, foglio 82, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, p. I, n. 19, del 10 maggio detto anno, con la quale vennero stabilite le modalità dei concorsi interni a posti vacanti nei ruoli del personale delle Segreterie universitarie;

Visto il R. decreto 5 settembre 1942-XX, n. 1177, contenente norme che adeguano ai concorsi interni per le Segreterie universitarie le disposizioni contenute nel R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Veduta la nota n. 1649/54213/2-9/1.3.1. in data 6 dicembre 1942-XXI, con la quale la Presidenza del Consiglio consente a che siano banditi i concorsi interni di cui all'art. 10 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di vice ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo *B*) delle Segreterie universitarie.

Art. 2.

Al suddetto concorso potranno partecipare coloro che abbiano esercitato, a qualsiasi titolo, presso le Regie università e i Regi istituti universitari, funzioni inerenti ai posti anzidetti per almeno un triennio alla data del 16 aprile 1937-XV (R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317) e che siano in possesso del diploma di ragioniere o di uno dei titoli di cui all'art. 16, lettera *B*, del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Agli effetti del comma precedente non costituisce interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del DUCE 6 dicembre 1935-XIV.

Per l'ammissione al suddetto concorso si prescinde del limite di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine universitario) entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che si trovino nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno facoltà di presentare, nel termine di 75 giorni dalla data sopraindicata, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza dei termini di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità e del loro preciso recapito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal rettore o direttore competente, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di

cui alla prima parte del 1° comma del precedente art. 2. In tale certificato dovrà essere chiaramente indicato in quale data ed a quale titolo l'aspirante venne assunto in servizio presso l'Università;

2) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, attestante l'appartenenza del concorrente al P.N.F. con la indicazione della data di iscrizione. Da tale certificato dovrà risultare, altresì, il possesso della tessera per l'anno in corso. Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione, l'attestazione che l'iscrizione stessa è stata ininterrotta e tuttora perdura; il certificato dovrà essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un componente del Direttorio nazionale del P.N.F.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

3) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 1° marzo 1939-XVII;

4) originale del diploma di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

6) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomare la idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo Regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, relativo all'ultimo triennio;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18, o come legionari fiumani, o nelle operazioni belliche in A.O.I., o in servizio militare non isolato all'estero o nella guerra attuale, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o dal foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa, attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, o in quella attuale, proveranno tale circostanze mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

10) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal rettore o direttore;

11) stato di famiglia;

12) certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da presentarsi soltanto dai concorrenti coniugati, dal quale risulti se essi abbiano, oppure no, contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa, se abbiano ottenuto la autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da presentarsi, in aggiunta al documento di cui al n. 11), dai concorrenti che siano soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

14) brevetto di ferito per la causa fascista o brevetto della Marcia su Roma, da presentarsi dai concorrenti feriti per la causa fascista e da quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o data anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli invalidi di guerra (ed equiparati) o per la causa fascista, gli orfani e congiunti di caduti di guerra (ed equiparati) o per la causa fascista dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

15) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai nn. 2, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Art. 7.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una orale, che avranno luogo in Roma.

I. — Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero di elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale);

b) su un tema di elementi di economia politica corporativa o elementi di scienza delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

II. — La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto corporativo;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi dell'amministrazione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero dell'educazione nazionale e nell'albo del Ministero stesso.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo.

Art. 8.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte, la formazione delle graduatorie, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 della citata ordinanza Ministeriale 2 aprile 1938-XVI.

La graduatoria del concorso, da approvarsi con decreto Ministeriale, verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

A favore dei richiamati alle armi si osserveranno le disposizioni di cui al citato R. decreto 5 settembre 1942-XX, numero 1177.

A tal uopo, fermo restando il numero dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto, vengono accantonati altri sei posti a favore degli aspiranti trovantisi in servizio militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: Bottai

(660)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo delle Segreterie universitarie (gruppo C)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038, sull'ordinamento delle Segreterie universitarie, e particolarmente gli articoli 10 e 14 della legge medesima;

Vista l'ordinanza Ministeriale in data 2 aprile 1938-XVI, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938-XVI, reg. 10, foglio 82, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, p. I, n. 19, del 10 maggio detto anno, con la quale vennero stabilite le modalità dei concorsi interni a posti vacanti nei ruoli del personale delle Segreterie universitarie;

Visto il R. decreto 5 settembre 1942-XX, n. 1177, contenente norme che adeguano ai concorsi interni per le Segreterie universitarie le disposizioni contenute nel R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Veduta la nota n. 1649/54213/2-9/1.3.1. in data 6 dicembre 1942-XXI, con la quale la Presidenza del Consiglio consente a che siano banditi i concorsi interni di cui all'art. 10 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine (gruppo C) delle Segreterie universitarie.

Art. 2.

Al suddetto concorso potranno partecipare coloro che abbiano esercitato, a qualsiasi titolo, presso le Regie università e i Regi istituti universitari, funzioni inerenti ai posti anzidetti per almeno un triennio alla data del 16 aprile 1937-XV (R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317) e che siano in possesso della licenza di una scuola media.

Agli effetti del comma precedente non costituisce interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del DUCE 6 dicembre 1935-XIV.

Per l'ammissione al suddetto concorso si prescinde del limite di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine universitario) entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che si trovino nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno facoltà di presentare, nel termine di 75 giorni dalla data sopraindicata, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza dei termini di cui al comma primo e secondo del presente articolo.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità e del loro preciso recapito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal rettore o direttore competente, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui alla prima parte del 1° comma del precedente art. 2. In tale certificato dovrà essere chiaramente indicato in quale data ed a quale titolo l'aspirante venne assunto in servizio presso l'Università;

2) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, attestante l'appartenenza del concorrente al P.N.F. con la indicazione della data di iscrizione. Da tale certificato dovrà risultare, altresì, il possesso della tessera per l'anno in corso. Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione, l'attestazione che l'iscrizione stessa è stata ininterrotta e tuttora perdura; il certificato dovrà essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un componente del Direttorio nazionale del P.N.F.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

3) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 1° marzo 1939-XVII;

4) originale del diploma di licenza di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

6) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomare l'idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo Regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, relativo all'ultimo triennio;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18, o come legionari fiumani, o nelle operazioni belliche in A.O., o in servizio militare non isolato all'estero, o nella guerra attuale, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, o in quella attuale proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

10) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal rettore o direttore;

11) stato di famiglia;

12) certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da presentarsi soltanto dai concorrenti coniugati, dal quale risulti se essi abbiano, oppure no, contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da presentarsi, in aggiunta al documento di cui al n. 11, dai concorrenti che siano soci di diritto della Unione stessa, per comprovare tale qualità;

14) brevetto di ferito per la causa fascista o brevetto della Marcia su Roma, da presentarsi dai concorrenti feriti per la

causa fascista e da quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli invalidi di guerra (ed equiparati) o per la causa fascista, gli orfani e congiunti di caduti in guerra (ed equiparati) o per la causa fascista, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

15) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai nn. 2, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Art. 7.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una orale, che avranno luogo in Roma.

I. — Le tre prove scritte verteranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

II. — La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della Storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale e nell'albo del Ministero stesso.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di cinque ore di tempo.

Art. 8.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte, la formazione della graduatoria, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 della citata ordinanza Ministeriale 2 aprile 1938-XVI.

La graduatoria del concorso, da approvarsi con decreto Ministeriale, verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

A favore dei richiamati alle armi si osserveranno le disposizioni di cui al citato R. decreto 5 settembre 1942-XX, n. 1177.

A tal uopo, fermo restando il numero dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto, vengono accantonati altri 25 posti a favore degli aspiranti trovantisi in servizio militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: BOTTAI

(661)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 100 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1940, con il quale fu indetto un concorso per titoli a 100 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 14 agosto 1941;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria seguente, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a 100 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) indetto con decreto Ministeriale 30 ottobre 1940:

1. Cecco Sebastiano . . . . punti 84,407
2. Di Trapani Gioacchino . . . . . » 78,092
3. Ruggiero Antonio . . . . » 74,500
4. De Filippo Giovanni . . . . . . » 66,857
5. Enea Domenico . . . . » 66,175
6. La Manna Nicolò . . . . » 66,001
7. Scardia Carlo . . . . » 65,311
8. Sabino Mario . . . . » 63,423
9. Spadafora Mario . . . . » 63,315
10. Lombardo Salvatore . . . . . . » 62,775
11. Abbate Pietro . . . . » 61,699
12. Nazzarro Enrico . . . . » 61,511
13. Ricciuti Michele, combattente . . . . » 60,939
14. Toti Ernesto . . . . » 60,593
15. Berti Gino . . . . » 60,460
16. Miano Carmelo . . . . » 59,936
17. Petrocco Renato . . . . » 59,344
18. Cosentino Filippo . . . . » 58,761
19. Livi Francesco . . . . » 57,649
20. Conti Virgilio, ex combattente A.O.I. . » 57,507
21. Scirè Vincenzo . . . . » 56,300
22. Ambrosi Enrico . . . . » 55,771
23. Mercogliano Vittorio . . . . . . » 55,417
24. Zupi Domenico . . . . » 54,989
25. Zagaria Oreste . . . . » 54,873
26. Cosco Pasquale, combattente . . . . » 53,896
27. Caputo Giuseppe . . . . » 53,606
28. Magri Vincenzo . . . . » 53,300
29. Lo Pinto Salvatore . . . . . . » 52,900
30. Bellina Giovanni, combattente . . . » 52,098
31. Linzalone Filippo . . . . » 52
32. Colaneri Ferruccio . . . . » 51,820
33. Binazzi Luigi, ex combattente O.M.S. . » 51,675
34. La Barbera Giuseppe . . . . . . » 51,435
35. Scalfaro Michelangelo . . . . . » 51,088
36. Russo Giuseppe . . . . » 51
37. Zitelli Innocenzo . . . . » 50,750
38. Sciarretta Franco . . . . » 50,713
39. Storti Dino, fascista antemarcia . . » 50,352
40. Ciuti Ugo, ex combattente 1915-1918, antemarcia . . . . » 50,200
41. Abate Gaetano, orfano di guerra . . » 49,944
42. De Felice Guido, ex combatt. 1915-18 . » 49,800
43. Fanti Lando, nato il 18 maggio 1909 . » 49,550
44. D'Amico Silvio, nato il 29 marzo 1910 . » 49,550
45. Merrino Giovanni, impiegato Amministrazione finanziaria . . . . . . » 49

46. Sutera Francesco Paolo . . . . punti 49
47. Ciccardini Pietro, ex combattente 1915-18 » 48,900
48. Miano Giuseppe . . . . . . » 48,777
49. Curcuruto Stefano, combattente . . » 48,750
50. Braito Nazzareno . . . . . . » 48,625
51. Capriolo Cesare . . . . . . » 48,500
52. Alterio Vittorio, combattente . . . » 48,476
53. Zingarelli Giacomo, combattente . . » 48,300
54. Tumminello Santi, fascista antemarcia » 48,250
55. Minglino Michele . . . . . . » 48,139
56. Cariello Pietro . . . . . . » 48,100
57. Luppino Antonino . . . . . . » 47,900
58. Bosco Dante . . . . » 47,800
59. Strada Federico . . . . . . » 47,750
60. Paci Furio Giuseppe . . . . . » 47,500
61. Petrelli Renato, combattente . . . » 47,375
62. Manzo Mario . . . . » 46,850
63. Buonajuti Gastone, nato il 13 giugno 1897 » 46,750
64. Pallaroni Carlo, nato il 19 marzo 1917 » 46,750
65. De Nicola Achille . . . . . . » 46,625
66. Giorgini Giorgio, combattente . . . » 46
67. Zurzolo Paolo . . . . . . » 45,950
68. Scorza Mario, ex combattente 1915-18, decorato . . . . » 45,800
69. Ghinelli Sigismondo, ex combatt. O.M.S. » 45,800
70. Tanteri Luigi . . . . » 45,800
71. Cannata Emanuele . . . . . » 45,787
72. Guerra Mario, combattente . . . » 45,750
73. Brandolino Giuseppe . . . . . » 45,750
74. Roberti Giuseppe . . . . . . » 45,571
75. De Cristofaro Antonio, combattente . » 45,550
76. Giovannone Edoardo . . . . . » 45,500
77. Manfredi Giuseppe . . . . . . » 45,330
78. Mazzarini Plinio . . . . . . » 45,328
79. Colucci Antonio . . . . . . » 45,300
80. Giordano Pasquale . . . . . » 45,287
81. Dolcemascolo Antonino . . . . » 45,268
82. D'Angelillo Alberto, figlio d'invalido di guerra . . . . » 45,250
83. Traversi Mario . . . . . . » 45,250
84. Brucoli Giuseppe, combattente . . . » 45,200
85. Lambiase Mario . . . . . . » 45,176
86. Fattibene Giovanni, fascista antemarcia » 45,050
87. Nuciforo Pietro . . . . . . » 45
88. Lombardi Mario . . . . . . » 44,978
89. La Rosa Giuseppe, combattente . . » 44,964
90. Valente Leopoldo . . . . . . » 44,885
91. Marinelli Ernesto, invalido di guerra . » 44,858
92. Fantacuzzi Libero Antonio . . . . » 44,750
93. Crea Rosario, orfano di guerra . . » 44,550
94. Gatto Giuseppe . . . . . . » 44,550
95. Moreschi Moresco, impiegato Amministrazione finanziaria . . . . . » 44,500
96. Geraci Emanuele . . . . . . » 44,500
97. Gurrieri Giuseppe . . . . . . » 44,450
98. Di Fulvio-Spagnuolo Giulio . . . » 44,332
99. Nevola Ciro, orfano di guerra . . . » 44,287
100. Agostini Nicola . . . . . . » 44,287
101. Rubino Carmelo . . . . . . » 44,285
102. Musella Carmine . . . . . . » 44,250
103. Germelli Vittorio, legionario fiumano . » 44
104. Bruno Francesco Paolo . . . . » 44
105. Calandriello Federico . . . . . » 43,916
106. Solinas Salvatore, ex combatt. 1915-18 . » 43,858
107. Licitra Giovanni, ex combattente 1915-18 antemarcia . . . . » 43,750
108. Ruggiero Osvaldo . . . . . . » 43,750
109. Carotenuto Michele, orfano di guerra . » 43,682
110. Lentini Antonino . . . . . . » 43,666
111. Cannistrà Giorgio, orfano di guerra . » 43,650
112. Stiffoni Bruno . . . . . . » 43,413
113. La Rosa Salvatore . . . . . . » 43,378
114. Consales Mario, nato il 22 maggio 1919 . » 43,375
115. Varagnoli Emilio, nato il 17 luglio 1921 . » 43,375
116. Duretto Luca . . . . » 43,362
117. Polese Roberto, coniugato con 1 figlio . » 43,300
118. Tamburini Rodolfo . . . . . . » 43,300
119. Sacchetta Angelo . . . . . . » 43,100
120. Calandra Giuseppe . . . . . . » 43,083
121. Scaramuzzino Tommaso, combattente . » 43,066
122. Subrizi Remo, orfano di guerra . . » 43
123. Pederzoli Lelio, figlio di invalido di guerra . . . . punti 43
124. Di Mauro Giovanni, impiegato Amministrazione finanziaria . . . . . » 43
125. Spadaccini Alberto Mario, coniugato con 1 figlio, nato il 7 febbraio 1913 . » 43
126. Astorino Mario, coniugato con 1 figlio, nato il 30 ottobre 1914 . . . . » 43
127. Cassaro Tommaso, coniugato . . . » 43
128. Zanini Mario, nato il 29 agosto 1909 . » 43
129. Di Marco Salvatore, nato il 1° febbr. 1919 » 43
130. Cundari Alfredo, ex combattente 1915-18 » 42,873
131. Cornado Giovanni, orfano di guerra . » 42,750
132. Fiorentino Bonaventura, ex combattente 1915-18 . . . . » 42,750
133. Onofri Guglielmo, impiegato Amministrazione finanziaria, coniugato con 3 figli . . . . » 42,750
134. Jaccheo Mario, impiegato Amministrazione finanziaria, nato il 20 febbraio 1904 » 42,750
135. Giunti Alfio, impiegato Amministrazione finanziaria . . . . . . » 42,750
136. Zuppardi Vincenzo . . . . . . » 42,750
137. Coppola Giovanni, ex combatt. 1915-18 » 42,710
138. Parisi Giuseppe . . . . . . » 42,708
139. Petrassi Piero . . . . » 42,670
140. Avellone Rolando . . . . . . » 42,650
141. Branca Alfredo . . . . . . » 42,625
142. Mascia Eligio . . . . » 42,583
143. Germani Ezio, ex combattente 1915-18 . » 42,500
144. Torelli Luigi . . . . » 42,500
145. Urzi Rosario . . . . » 42,486
146. Fiorentini Giuseppe . . . . . » 42,450
147. Genna Vincenzo, combattente . . . » 42,375
148. Pagano Mario . . . . » 42,316
149. Previdi Bruno . . . . » 42,263
150. Martucci Raffaele, combattente . . » 42,250
151. Gentile Giuseppe, ufficiale di complemento . . . . » 42,250
152. Bellincampi Giulio . . . . . . » 42,250
153. Mazzei Mario . . . . » 42,120
154. Barbagallo Francesco . . . . . » 42,088
155. Pellegrino Mario . . . . . . » 42,050
156. Coppa Giuseppe, combattente . . . » 42,033
157. Arrighi Gottardo, ex combattente A.O.I. » 42
158. Pandolfi Eliseo, nato il 28 gennaio 1907 » 42
159. Terzani Giuseppe, nato il 22 novembre 1914 . . . . » 42
160. Pojero Ugo . . . . » 41,950
161. Mongiovì Luigi . . . . . . » 41,858
162. Leoni Luigi . . . . » 41,776
163. Buttiglione Nicola, coniugato . . . » 41,750
164. Bisogno Amedeo . . . . . . » 41,750
165. Amoroso Michele . . . . . . » 41,500
166. Parata Luigi, orfano di guerra . . » 41,416
167. Passantino Giuseppe, combattente . . » 41,416
168. Momo Epifanio, fascista antemarcia . » 41,350
169. Zampano Domenico, combattente . . » 41,310
170. Ruocco Mario, combattente . . . » 41,250
171. Scorza Ferdinando, nato il 17 genn. 1912 » 41,250
172. Barbato Carmelo, nato il 29 giugno 1912 » 41,250
173. Petruzzino Aldo, nato il 5 gennaio 1920 » 41,250
174. Lentini Salvatore . . . . . . » 41,126
175. Ricciarini Attilio, combattente, impiegato Amministrazione finanziaria . . » 41
176. Fazzina Angelo, combattente . . . » 41
177. Sanità Felice . . . . » 41
178. Pallotta Domenico, coniugato con 2 figli » 40,950
179. Fumarola Stefano Giovanni, coniugato con 1 figlio . . . . » 40,950
180. Ascari-Raccagni Renato . . . . » 40,926
181. Baldassari Giulio, orfano di guerra . » 40,818
182. Lombardi Giorgio, combattente, orfano di guerra, impiegato Amministrazione finanziaria. . . . . » 40,750
183. Tucci Antonio, orfano di guerra . . » 40,750
184. Caporusso Nicola, combattente . . . » 40,750
185. Gianni Vincenzo . . . . . . » 40,700
186. Torchiato Gaetano . . . . . . » 40,607
187. Caradonna Vito, coniugato . . . » 40,500
188. Pizzicaria Giulio, combattente . . » 40,500

189. Ruschioni Mariano, nato il 16 luglio 1920 punti 40,426
190. Micalella Carlo, nato il 14 aprile 1921 . » 40,426
191. Brugnoli Domenico, nato il 12 maggio 1921 . . . . » 40,426
192. Trivisone Alfonso . . . . . . » 40,400
193. Vassallo Paolino . . . . . . » 40,358
194. Palestini Mario, combattente . . . » 40,326
195. Rossetti Giuseppe . . . . . . » 40,271
196. Ferraria Celestino, ex combatt. A.O.I., coniugato . . . . » 40,250
197. Castellano Domenico, combattente . » 40,250
198. Montanari Mario . . . . » 40,200
199. Bruno Vincenzo, combattente . . . » 40,068
200. Peraino Mario, nato il 30 maggio 1915 . » 40
201. Albanese Paolo, nato il 12 maggio 1916. » 40

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cicco Sebastiano
2. Di Trapani Gioacchino
3. Ruggiero Antonio
4. De Filippo Giovanni
5. Enea Domenico
6. La Manna Nicolò
7. Scardia Carlo
8. Sabino Mario
9. Spadafora Mario
10. Lombardo Salvatore
11. Abbate Pietro
12. Nazzarro Enrico
13. Ricciuti Michele
14. Toti Ernesto
15. Berti Gino
16. Miano Carmelo
17. Pedrocco Renato
18. Cosentino Filippo
19. Livi Francesco
20. Conti Virgilio
21. Scirè Vincenzo
22. Ambrosi Enrico
23. Mercogliano Vittorio
24. Zupi Domenico
25. Zagaria Oreste
26. Cosco Pasquale
27. Caputo Giuseppe
28. Magri Vincenzo
29. Lo Pinto Salvatore
30. Bellina Giovanni
31. Linzalone Filippo
32. Colaneri Ferruccio
33. Binazzi Luigi
34. La Barbera Giuseppe
35. Scalfaro Michelangelo
36. Russo Giuseppe
37. Zitelli Innocenzo
38. Sciarretta Franco
39. Storti Dino
40. Ciuti Ugo
41. Abate Gaetano
42. De Felice Guido
43. Fanti Lando
44. D'Amico Silvio
45. Merrino Giovanni
46. Sutera Francesco Paolo
47. Ciccardini Pietro
48. Miano Giuseppe
49. Curcuruto Stefano
50. Braito Nazzareno
51. Capriolo Cesare
52. Alterio Vittorio
53. Zingarelli Giacomo
54. Tumminello Santi
55. Minglino Michele
56. Cariello Pietro
57. Luppino Antonino
58. Bosco Dante
59. Strada Federico
60. Paci Furio Giuseppe.
61. Petrelli Renato
62. Manzo Mario
63. Buonajuti Gastone
64. Pallaroni Carlo
65. De Nicola Achille
66. Giorgini Giorgio
67. Scorza Mario
68. Ghinelli Sigismondo
69. Guerra Mario
70. De Cristofaro Antonio
71. Brucoli Giuseppe
72. Fattibene Giovanni
73. La Rosa Giuseppe
74. Marinelli Ernesto
75. Crea Rosario
76. Germelli Vittorio
77. Solinas Salvatore
78. Licitra Giovanni
79. Scaramuzzino Tommaso
80. Cundari Alfredo
81. Fiorentino Bonaventura
82. Coppola Giovanni
83. Germani Ezio
84. Genna Vincenzo
85. Martucci Raffaele
86. Coppa Giuseppe
87. Arrighi Gottardo
88. Passantino Giuseppe
89. Momo Epifanio
90. Zampano Domenico
91. Ruocco Mario
92. Ricciarini Attilio
93. Fazzina Angelo
94. Lombardi Giorgio
95. Caporusso Nicola
96. Pizzicaria Giulio
97. Palestini Mario
98. Ferraria Celestino
99. Castellano Domenico
100. Bruno Vincenzo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Zurzolo Paolo
2. Tanteri Luigi
3. Cannata Emanuele
4. Brandolino Giuseppe
5. Roberti Giuseppe
6. Giovannone Edoardo
7. Manfredi Giuseppe
8. Mazzarini Plinio
9. Colucci Antonio
10. Giordano Pasquale
11. Dolcemascolo Antonino
12. D'Angelillo Alberto
13. Traversi Mario
14. Lambiase Mario
15. Nucifero Pietro
16. Lombardi Mario
17. Valente Leopoldo
18. Fantacuzzi Libero Antonio
19. Gatto Giuseppe
20. Moreschi Moresco
21. Geraci Emanuele
22. Gurrieri Giuseppe
23. Di Fulvio Spagnuolo Giulio
24. Nevola Ciro
25. Agostini Nicola
26. Rubino Carmelo
27. Musella Carmine
28. Bruno Francesco Paolo
29. Calandriello Federico
30. Ruggiero Osvaldo
31. Carotenuto Michele
32. Lentini Antonino
33. Cannistrà Giorgio
34. Stiffoni Bruno
35. La Rosa Salvatore
36. Consales Mario
37. Varagnoli Emilio
38. Duretto Luca
39. Polese Roberto
40. Tamburini Rodolfo
41. Sacchetta Angelo
42. Calandra Giuseppe
43. Subrizi Remo
44. Pederzoli Lelio
45. Di Mauro Giovanni
46. Spadaccini Alberto Mario
47. Astorino Mario
48. Cassaro Tommaso
49. Zanini Mario
50. Di Marco Salvatore
51. Cornado Giovanni
52. Onofri Guglielmo
53. Jaccheo Mario
54. Giunti Alfio
55. Zuppardi Vincenzo
56. Parisi Giuseppe
57. Petrassi Piero
58. Avellone Rolando
59. Branca Alfredo
60. Mascia Eligio
61. Torelli Luigi
62. Urzì Rosario
63. Fiorentini Giuseppe
64. Pagano Mario
65. Previdi Bruno
66. Gentile Giuseppe
67. Bellincampi Giulio
68. Mazzei Mario
69. Barbagallo Francesco
70. Pellegrino Mario
71. Pandolfi Eliseo
72. Terzani Giuseppe
73. Pojero Ugo
74. Mongiovì Luigi
75. Leoni Luigi
76. Buttiglione Nicola
77. Bisogno Amedeo
78. Amoroso Michele
79. Parata Luigi
80. Scorza Ferdinando
81. Barbato Carmelo
82. Petruzzino Aldo
83. Lentini Salvatore
84. Sanità Felice
85. Pallotta Domenico
86. Fumarola Stefano Giovanni
87. Ascari-Raccagno Renato
88. Baldassari Giulio
89. Tucci Antonio
90. Gianni Vincenzo
91. Torchiato Gaetano
92. Caradonna Vito
93. Ruschioni Mariano
94. Micalella Carlo
95. Brugnoli Domenico
96. Trivisone Alfonso
97. Vassallo Paolino
98. Rossetti Giuseppe
99. Montanari Mario
100. Peraino Mario
101. Albanese Paolo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(658)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.